



**Istituto Comprensivo del Chiese**  
don Lorenzo Milani

**Regolamento  
del collegio  
dei docenti**

# INDICE

## PREMESSA

p. 3

---

Art. 1 - Presidenza	p. 3
Art. 2 - Convocazione delle sedute	p. 3
Art. 3 - Validità delle sedute	p. 3
Art. 4 - Durata delle sedute	p. 4
Art. 5 - Ordine del giorno	p. 4
Art. 6 - Condotta durante le sedute	p. 4
Art. 7 - Svolgimento e durata degli interventi	p. 5
Art. 8 - Dichiarazione di voto	p. 5
Art. 9 - Modalità di votazione	p. 5
Art. 10 - Esito delle votazioni	p. 5
Art. 11 - Verbalizzazione delle sedute	p. 5
Art. 12 - Articolazioni del Collegio docenti	p. 5
Art. 13 - Collegio docenti unitario	p. 6
Art. 14 - Collegio docenti di segmento	p. 6
Art. 15 - Riunione di plesso	p. 6
Art. 16 - Gruppi disciplinari	p. 6
Art. 17 - Norma di rinvio	p. 7
Art. 18 - Procedura di revisione	p. 7
Art. 19 - Pubblicazione	p. 7

## PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo del Chiese secondo quanto previsto dalla normativa provinciale e dallo Statuto.

Il Regolamento, integrato da quanto disposto dal Regolamento delle riunioni in modalità telematica, è deliberato dal Collegio dei docenti ed entra in vigore a partire dalla seduta successiva.

---

### Art. 1 - Presidenza

1. Il Collegio dei docenti e le sue articolazioni sono presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore vicario o, nelle sue articolazioni, dal docente referente.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - convoca la seduta;
  - formula l'ordine del giorno;
  - presiede la seduta;
  - accerta il numero legale dei presenti;
  - apre e chiude la seduta;
  - designa i relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - riconosce il diritto di intervento ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi;
  - garantisce l'ordinato svolgimento dei lavori e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
  - chiude la discussione, allorché ritenga che sia stata esauriente;
  - pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
  - autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.
3. Il Dirigente scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, formula al Collegio dei docenti una proposta di piano annuale delle riunioni ordinarie del Collegio dei docenti unitario, secondo quanto stabilito dal contratto del personale docente.

### Art. 2 - Convocazione delle sedute

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Presidente in orario non coincidente con quello delle lezioni con comunicazione inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita.
2. In caso di particolari necessità il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti, convoca il Collegio dei docenti in seduta straordinaria. La convocazione viene fatta con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.
3. In caso di particolari urgenze, il Collegio dei docenti straordinario viene convocato con non meno di 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e quella prevista per la fine della seduta.

### Art. 3 - Validità delle sedute

1. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei docenti (quorum costitutivo).

2. Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio possono chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative all'intera seduta, o parte di essa, devono essere giustificate.
3. In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i 5 (cinque) giorni successivi.
4. La richiesta di un'eventuale uscita prima della conclusione della seduta deve essere autorizzata dal Presidente e indicata a verbale.

#### **Art. 4 - Durata delle sedute**

1. Ogni seduta del Collegio dei docenti si svolge entro la durata massima di 3 (tre) ore. Nel caso in cui l'ordine del giorno non sia esaurito entro l'ora di chiusura della seduta, il Presidente procederà a concludere la trattazione dell'argomento in corso, a sciogliere la riunione e a riconvocare il Collegio entro i 5 (cinque) giorni successivi.
2. Il Presidente può chiedere che l'adunanza prosegua oltre il tempo indicato: su questa richiesta si decide a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 5 - Ordine del giorno**

1. Il Presidente predispose l'ordine del giorno tenendo conto delle competenze attribuite al Collegio dei docenti e nel rispetto del Piano annuale delle attività.
2. L'ordine del giorno (O.d.G.) deve contenere gli argomenti da trattare.
3. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
4. La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato.
5. Un diverso ordine nella trattazione dei punti all'O.d.G. deve essere eventualmente messo in votazione all'inizio della seduta.
6. La discussione di punti non previsti nell'O.d.G. deve essere proposta al Collegio dei docenti e votata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### **Art. 6 - Condotta durante le sedute**

1. Vista l'importanza dei compiti del Collegio dei docenti, le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.
2. I componenti del Collegio dei docenti durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.
3. Se un componente del Collegio dei docenti lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente è tenuto a richiamarlo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola.
5. Qualora il comportamento di un membro del Collegio non sia rispettoso delle regole civili della discussione, il Presidente può chiederne l'allontanamento che va verbalizzato.
6. In caso di seduta svolta in presenza, quando nella sala delle riunioni sussista un disordine tale da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la riunione o spostarla a data da destinarsi.

#### **Art. 7 - Svolgimento e durata degli interventi**

1. La presenza alla seduta del Collegio dei docenti costituisce obbligo di servizio.
2. La discussione di ogni punto all'O.d.G. è aperta da una breve relazione del Presidente o di un docente delegato incaricato di presentare la proposta di deliberazione.
3. Per poter intervenire nella discussione è necessario chiedere e ottenere la parola dal Presidente.
4. La durata degli interventi deve contenersi entro i 3 (tre) minuti.

## Art. 8 - Dichiarazione di voto

1. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione, legge la proposta di deliberazione e la pone in votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire.
2. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto) deve risultare dagli atti della seduta.

## Art. 9 - Modalità di votazione

1. Tutte le votazioni avvengono per voto palese (per alzata di mano o per appello nominale), tranne nei casi in cui la seduta si svolga da remoto (voto elettronico), ci sia esplicita richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti del Collegio o la deliberazione riguardi persone fisiche.
2. Il Presidente propone di mettere ai voti le diverse deliberazioni chiedendo di esprimere i voti favorevoli, contrari, ed astenuti. Le espressioni di voto sono riportate nel verbale della seduta.
3. Nel caso di elezioni a scrutinio segreto, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1 (una) preferenza, se le persone da eleggere sono fino a 2 (due); 2 (due) preferenze, se sono più di due persone. Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati dal Presidente.
4. Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votarle sulla base dell'ordine in cui sono state presentate.
5. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o di qualsiasi membro del Collegio dei docenti, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e ne proclama l'esito.

## Art. 10 - Esito delle votazioni

1. La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum deliberativo). La proposta si intende approvata a maggioranza se ottiene la metà più uno dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. A deliberazione si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. A seguito della votazione, ogni deliberazione assume valore di provvedimento e i suoi effetti sono immediati.
3. Le deliberazioni del Collegio dei docenti vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste, fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge.

## Art. 11 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Presidente individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalista che sovrintende alla stesura del verbale.
2. Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, il verbale, steso su apposito registro a pagine numerate o a fogli mobili numerati.
3. In caso di Collegio dei docenti unitario, il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; quando il Collegio dei docenti si riunisce in altre articolazioni (non unitario), il verbale redatto non è soggetto ad approvazione.
4. Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta solamente ciò che giuridicamente interessa. La redazione del verbale ha, pertanto, carattere sintetico. Si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le deliberazioni approvate. Il contenuto degli interventi non compare, tranne nel caso in cui un docente chieda espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o presentazione del testo scritto entro 24 (ventiquattro) ore dal termine della seduta.
5. In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova.

## Art. 12 - Articolazioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti può articolarsi:
  - a livello unitario (Collegio docenti unitario);
  - per ordine di scuola (Collegio docenti di segmento);
  - per plesso (Riunione di plesso);
  - per gruppi disciplinari.

### **Art. 13 - Collegio docenti unitario**

1. A livello unitario, il Collegio è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione scolastica.
2. Alle sedute del Collegio può partecipare il personale assistente educatore, senza diritto di voto. È ammessa anche la presenza di relatori esterni per il tempo necessario a fornire informazioni utili alla discussione di argomenti all'ordine del giorno o comunicazioni di natura tecnica. La presenza del relatore esterno deve però essere indicata nella convocazione.
3. Il Collegio docenti unitario ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Delibera il piano annuale delle attività e la parte didattica del Progetto di Istituto, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio dell'Istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti.

### **Art. 14 - Collegio docenti di segmento**

1. A livello di segmento, il Collegio è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato rispettivamente in servizio nella scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado.
2. Alle sedute del Collegio docenti di segmento può partecipare il personale assistente educatore, senza diritto di voto. È ammessa anche la presenza di relatori esterni per il tempo necessario a fornire informazioni utili alla discussione di argomenti all'ordine del giorno o comunicazioni di natura tecnica. La presenza del relatore esterno deve però essere indicata nella convocazione.
3. Il Collegio docenti di segmento tratta e delibera argomenti di particolare interesse sia didattico sia organizzativo per ciascun specifico ordine scolastico.
4. Il Collegio di segmento è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
5. Le deliberazioni assunte nel Collegio docenti di segmento vengono ratificate nel Collegio docenti unitario.

### **Art. 15 - Riunione di plesso**

1. A livello di plesso, il Collegio è composto da tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso le singole scuole.
2. Alle riunioni di plesso può partecipare il personale assistente educatore, senza diritto di voto. È ammessa anche la presenza di relatori esterni per il tempo necessario a fornire informazioni utili alla discussione di argomenti all'ordine del giorno o comunicazioni di natura tecnica.
3. Nelle riunioni di plesso si trattano tematiche di carattere didattico e organizzativo riguardanti il funzionamento dei singoli plessi scolastici.
4. Le riunioni di plesso sono presiedute dal Dirigente scolastico o dal Referente di plesso.

### **Art. 16 - Gruppi disciplinari**

1. I gruppi disciplinari possono articolarsi in verticale o in segmento.
2. I gruppi disciplinari sono presieduti da un docente con funzioni di referente, cui viene affidato l'incarico di coordinare i lavori e di documentare il lavoro svolto.
3. Il compito prevalente dei gruppi disciplinari consiste nel:
  - coordinare la programmazione didattico-metodologica, garantendo coerenza e continuità tra i diversi ordini di scuola;
  - declinare le proposte didattiche e formative in coerenza e in applicazione del Progetto di Istituto e dei Piani di studio di Istituto;
  - condividere strategie didattiche e buone prassi per migliorare l'insegnamento;
  - individuare strumenti di valutazione e criteri comuni;
  - costruire verifiche condivise in entrata, intermedie e finali;
  - portare all'attenzione del Collegio dei docenti unitario proposte di formazione e aggiornamento;

- promuovere progetti di eccellenza e sperimentazione didattica;
- pianificare strategie per il recupero degli studenti in difficoltà e il potenziamento delle competenze;
- adottare libri di testo e strumenti didattici.

### **Art. 17 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione, che, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto.
2. Per la stessa ragione, quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contratti nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

### **Art. 18 - Procedura di revisione**

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Collegio dei docenti su proposta degli insegnanti o del Dirigente scolastico. Tutte le proposte, per essere accolte, devono essere approvate a maggioranza dei votanti presenti. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

### **Art. 19 - Pubblicazione**

1. Il testo del presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale.





**Istituto Comprensivo del Chiese**  
don Lorenzo Milani